SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA —

(N. 570)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDINI e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra cortese attenzione ha lo scopo di fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, legge che — come rilevasi dagli atti parlamentari - ha inteso integrare l'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, « con una norma di legge che, senza variare l'attuale data di formazione delle aliquote, prescrive di includere nel computo degli ufficiali non ancora valutati, esistenti in ruolo alla data del 31 ottobre, anche coloro che, iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce, non abbiano conseguito la promozione alla stessa data del 31 ottobre, ma debbono conseguirla entro il 31 dicembre.

La modifica integrativa dell'articolo 39 costituisce, in pratica, un accorgimento puramente contabile, che, senza innovare nei principi e nei procedimenti l'avanzamento normalizzato, si riporta alla situazione presunta del ruolo alla data del 31 dicembre e non a quella del 31 ottobre ».

L'anzidetta modifica non era diretta a limitare il numero delle valutazioni utili agli ufficiali per l'avanzamento, principio fondamentale che è alla base dell'avanzamento normalizzato, ma mirava invece, a stabilire il modus operandi del computo dell'aliquota di ruolo degli ufficiali idonei ed iscritti in quadro, non ancora promossi al 31 ottobre, data di formazione delle aliquote stesse.

Purtroppo nel riportare nel testo legislativo il terzo comma dell'articolo 39 è stato omesso, per mero errore di carattere materiale, il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da ciò l'equivoco che ha portato alla formulazione di una norma che non risponde ai criteri voluti dal legislatore — come rilevasi dalla relazione alla citata legge n. 97 del 1969 — e seguìti finora costantemente dall'Amministrazione, criteri da cui consegue in maniera inequivocabile che scopo unico ed immediato della stessa legge era quello di evitare che i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di avanza-

mento avessero una incidenza negativa sui tassi di promovibilità e sul conseguente sviluppo di carriera.

Onorevoli senatori, con l'unito disegno di legge si provvede all'interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge di avanzamento per riportare la norma al suo esatto contenuto.

La legge non comporta alcun onere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, è integrato con il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.